

## **Aspetti contabili e fiscali relativi alla «disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari» con specifico riferimento al trattamento degli interessi di mora e all'aspetto sanzionatorio**

A cura di

Andrea Barbera - Dottore commercialista in Padova

### **1 PREMESSA**

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», con l'art. 62, recante la «*Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*», integra e parzialmente modifica il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 rubricato «*Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*».

Più nello specifico il citato art. 62, per tutti i contratti aventi ad oggetto cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, prevede in sintesi:

- a) l'obbligatorietà a pena di nullità della forma scritta dei contratti;
- b) il divieto di pratiche commerciali sleali;
- c) l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, dal ricevimento della fattura, per i prodotti deteriorabili o entro 60 giorni per tutti gli altri prodotti;
- d) l'applicazione inderogabile di interessi moratori, calcolati secondo le disposizioni di legge, maggiorati di due punti percentuali per i ritardi di pagamento;
- e) un aspetto sanzionatorio per i contraenti che contravvengono alle disposizioni della norma;
- f) la vigilanza della corretta applicazione della norma da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

La presente relazione si pone come obiettivo l'analisi degli aspetti contabili e fiscali relativi alla «disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari» con specifico riferimento al trattamento degli interessi di mora e all'aspetto sanzionatorio.

### **2 TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, a decorrere dal 24 ottobre 2012, per i contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

- a) per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni;
- b) per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, pertanto, se ad esempio la fattura è stata ricevuta-consegnata il giorno 24 ottobre, il termine di 30-60 giorni per il pagamento scatterà a partire dal 1 novembre.

A tal proposito l'art. 5 del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico chiarisce che bisogna fatturare distintamente merci con termini di pagamento differenti (deteriorabili e tutte le altre), inoltre,

precisa che le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale (art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972) e più precisamente:

- la fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione;
- è possibile emettere un'unica fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare tra le parti entro il 15 del mese successivo a quello della spedizione o consegna.

Il momento di effettuazione dell'operazione è disciplinato dall'art. 6, del D.P.R. 633/1972, ove, salvo eccezioni si considerano effettuate:

- le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione;
- le prestazioni di servizi al momento del pagamento.

Si precisa che se anteriormente alla consegna o spedizione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ai sensi del citato D.L. n.1/2012 la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio mediante strumenti che consentono la prova dell'avvenuta ricezione (raccomandata A.R., posta elettronica certificata (PEC), sistema EDI o altro mezzo equivalente).

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

### 3 APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI

Sempre il citato art. 62, comma 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 prevede che *«gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile»*.

Tornando all'esempio di prima (fattura ricevuta-consegnata il giorno 24 ottobre, termine di 30-60 giorni per il pagamento a partire dal 1 novembre), il momento in cui iniziano a decorrere gli interessi moratori decorre dal termine fissato per il pagamento (il 30 novembre per i prodotti deteriorabili o il 30 dicembre per tutti gli altri prodotti) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

#### 3.1 Misura degli interessi di mora

Il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico chiarisce che gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il riferimento in materia di applicazione di interessi moratori è il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 – *Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, dove all'art. 5 prevede l'applicazione di interessi moratori sui ritardi di pagamento *«in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali»*.

In termini concreti, il saggio degli interessi è pari al cosiddetto «tasso di riferimento» fissato dalla Banca centrale europea (Bce), espressione del costo del denaro nella zona euro, in vigore il primo giorno di calendario del semestre in cui iniziano a decorrere gli interessi moratori maggiorato di 7 punti percentuali (per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili detto tasso, ex art. 4, comma 3, è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali).

Di seguito si riporta una tabella con l'evoluzione degli interessi di mora a decorrere dall'applicazione del decreto Legislativo 231/2002.

Periodo	Tasso B.C.E. (%)	Maggiorazione (%)	Totale (%)
08.08.02 - 31.12.02	3,35	7	10,35
01.01.03 - 30.06.03	2,85	7	9,85
01.07.03 - 31.12.03	2,10	7	9,10
01.01.04 - 30.06.04	2,02	7	9,02
01.07.04 - 31.12.04	2,01	7	9,01
01.01.05 - 30.06.05	2,09	7	9,09
01.07.05 - 31.12.05	2,05	7	9,05
01.01.06 - 30.06.06	2,25	7	9,25
01.07.06 - 31.12.06	2,83	7	9,83
01.01.07 - 30.06.07	3,58	7	10,58
01.07.07 - 31.12.07	4,07	7	11,07
01.01.08 - 30.06.08	4,20	7	11,20
01.07.08 - 31.12.08	4,10	7	11,10
01.01.09 - 30.06.09	2,50	7	9,50
01.07.09 - 31.12.09	1,00	7	8,00
01.01.10 - 30.06.10	1,00	7	8,00
01.07.10 - 31.12.10	1,00	7	8,00
01.01.11 - 30.06.11	1,00	7	8,00
01.07.11 - 31.12.11	1,25	7	8,25
01.01.12 - 30.06.12	1,00	7	8,00
01.07.12 - 31.12.12	1,00	7	8,00

Figura 1 Tassi mora ex D.lgs. 231/2002

### 3.2 Inderogabilità del saggio di interesse

Come sopra accennato, il saggio di interesse maggiorato di 2 punti percentuali è inderogabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e l'eventuale deroga potrebbe portare alla nullità dell'accordo, laddove si rivelasse «*gravemente iniquo a danno del creditore*».

Per capire meglio tale disposizione occorre tuttavia esaminare anche l'art. 7, comma 1, del citato Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ove si precisa che «*l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore*».

Nella corretta prassi commerciale è «ingiustificatamente iniquo» l'accordo che:

- a) senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore;
- b) imponga ai fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento concessi all'appaltatore o al sub-fornitore principale.

Appare il caso di ricordare che l'art. 62, comma 7, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede una sanzione amministrativa a carico del debitore fornitore, per il mancato rispetto dei termini di pagamento da 500 euro a euro 500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

#### 4 ASPETTO SANZIONATORIO

I commi 5, 6 e 7, dell'art. 62, del Decreto Legge n. 1/2012, trattano l'aspetto sanzionatorio rispettivamente:

- a) della mancata applicazione della forma scritta al contratto relativo alla cessione di prodotti agricoli e alimentari (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00 in funzione al valore dei beni oggetto di cessione);
- b) della mancata osservanza del divieto di pratiche commerciali sleali (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00 in funzione al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti);
- c) del mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000 in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi).

Tutte le sanzioni sono irrogate a seguito dell'attività di vigilanza da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, la quale accerta le violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

#### 5 TRATTAMENTO AI FINI IVA DEGLI INTERESSI DI MORA E DELLE SANZIONI

Per individuare il corretto trattamento, ai fini Iva, degli interessi moratori occorre distinguere tra:

- interessi per dilazioni di pagamento, stabiliti tra le parti in seguito alla concessione di un credito;
- interessi moratori, dovuti sui debiti non pagati alla loro naturale scadenza.

Gli interessi per dilazioni di pagamento esenti ai fini Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972, mentre gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972, il quale prevede infatti che *«non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente»*.

Le sanzioni sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva sempre ai sensi del citato art. 15, avendo natura risarcitoria e non retributiva, infatti, l'interesse di mora non è il corrispettivo sinallagmatico di una controprestazione (obbligazione di «fare, non fare e permettere») del creditore, ma ha natura risarcitoria di danno provocato al credito con il ritardato pagamento.

#### 6 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI DOCUMENTI

Come precisato sopra, gli interessi di mora, avendo natura risarcitoria, rappresentano somme escluse dalla base imponibile Iva, pertanto, non sono soggette alle regole sulla fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

I documenti emessi (ricevute, note, quietanze, distinte di pagamento) sono soggetti ad imposta di bollo nella misura di Euro 1,81.

Tale imposta non è dovuta se l'importo indicato non è superiore ad Euro 77,47 (articolo 13 Tariffa, Parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 1972).

## 7 TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA E DELLE SANZIONI AI FINI IRES

### 7.1 Gli interessi di mora

Gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito d'esercizio secondo il criterio di cassa e non di competenza ai sensi dell'articolo 109, comma 7, del Tuir, il quale prevede che «*in deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti*».

Per il *debitore*, gli interessi di mora non corrisposti sono indeducibili, pertanto andranno indicati come variazione in aumento nel rigo RF16, sia in colonna 1, che in colonna 2.

<b>RF16</b> Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
--	---	-----	---	-----

Figura 2 Variazioni in aumento per stanziamento interessi di mora passivi

Per il *creditore*, la variazione in diminuzione per gli interessi di mora non incassati va indicata nel rigo RF54 «altre variazioni in diminuzione», con il codice 99 «altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate»

<b>RF54</b> Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	
		,00		,00			,00
		,00		,00			,00
		,00		,00			,00
		,00		,00			,00
		,00		,00			,00
		,00		,00			,00

Figura 3 Variazioni in diminuzione per stanziamento interessi di mora attivi

Appare il caso di precisare che l'eventuale accantonamento, da parte del *creditore*, a fondo svalutazione crediti per interessi di mora di dubbio incasso risulterebbe indeducibile e quindi dovrebbe effettuare una variazione in aumento nel rigo RF26, colonna 2 (combinato disposto degli artt. 106 e 101, comma 5 del Tuir).

<b>RF26</b> Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	1	art. 105	2	art. 106	3
		,00		,00	,00

Figura 4 Variazioni in aumento per accantonamento del fondo svalutazione crediti

### 7.2 Le sanzioni

In tema di sanzioni irrogate da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l'Amministrazione finanziaria si è più volte espressa disconoscendone la deducibilità dal reddito d'impresa in quanto, «*derivando le stesse dal comportamento illecito tenuto dal contribuente, non possono essere considerate inerenti all'attività d'impresa*» (Circolare 98 del 17 maggio 2000, Risoluzione 89 del 12 giugno 2001, Circolare 42/2005).

La tesi dell'Amministrazione finanziaria riprende sostanzialmente l'orientamento della giurisprudenza, che ha sempre escluso la deducibilità dal reddito delle sanzioni (Commissione Tributaria Centrale, decisione n. 1763 del 4 luglio 1983, Commissione Tributaria Centrale, decisione n. 784 del 21 marzo 1994, Corte di Cassazione, con sentenza n. 7071 del 29 maggio 2000).

Il principio di inerenza è sancito dall'art. 109, comma 5, del Tuir, che così statuisce: «*le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale,*

sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi».

L'importo delle sanzioni deve essere integralmente portato in aumento, nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui vengono comminate dall'Autorità, nel rigo RF32, utilizzando il codice 17, per l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, oppure utilizzando il codice 99, per le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

RF32 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
										37

Figura 5 Variazioni in aumento per applicazione di sanzioni

## 8 TRATTAMENTO IRAP

Gli interessi di mora non assumono rilevanza ai fini Irap, infatti, essendo interessi attivi o passivi a seconda dei casi, vanno iscritti in conto economico nell'ambito delle operazioni finanziarie e quindi sono esclusi dalla determinazione del valore della produzione che costituisce la base imponibile Irap (articolo 5 e 5-bis del Decreto Legislativo numero 446 del 1997).

Lo stesso ragionamento deve essere condotto riguardo alle sanzioni passive comminate dall'Autorità.

## 9 TRATTAMENTO CONTABILE

### 9.1 Gli interessi di mora

Ai sensi del Documento interpretativo 1 del Principio contabile OIC n. 12 – *Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi* - gli interessi di mora si devono iscrivere nel conto economico alla voce C) Proventi e oneri finanziari, rispettivamente nella voce:

- 16 Altri proventi finanziari - d) proventi diversi dai precedenti: per quanto concerne gli interessi attivi maturati;
- 17 Interessi e altri oneri finanziari: per quanto concerne gli interessi passivi maturati.

Gli interessi di mora, di dubbio incasso, possono essere accantonati in un fondo svalutazione crediti ai sensi del Principio contabile OIC 15 (I crediti, par. D.IX. Interessi di dubbio incasso), ove si precisa che «quando l'incasso di interessi è dubbio va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero».

I crediti e debiti per interessi di mora rilevati nell'esercizio dovranno anche essere oggetto di valutazione alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2423 e segg. del c.c.; pertanto:

- 1) i crediti per interessi di mora, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, del c.c., verranno iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione;
- 2) i debiti per interessi di mora verranno iscritti in bilancio al valore nominale.

È il caso di rilevare che ai sensi del Principio contabile OIC 25 (Il trattamento contabile delle imposte sul reddito) sugli interessi di mora non incassati dal creditore è necessario stanziare un fondo per «imposte

differite passive», in quanto si tratta di proventi rilevati in ottemperanza al criterio di competenza civilistico, ma tassabili fiscalmente in esercizi successivi.

## 9.2 Iscrizione della sanzioni

Ai sensi del Documento interpretativo 1, del Principio contabile OIC n. 12, le sanzioni per la mancata ottemperanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del citato art. 62, irrogate dall’Autorità di Vigilanza, a parere dello scrivente devono essere iscritte nel conto economico nella voce «E) Proventi ed oneri straordinari» in quanto originate da eventi *estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali*.

Qualora abbiano «*natura ricorrente*» le penalità dovrebbero essere iscritte a conto economico rispettivamente nella voce B) *Costi della produzione - 14) Oneri diversi di gestione*.

## 10 ESEMPI DI SCRITTURE CONTABILI

Qui di seguito si riportano degli esempi di rilevazioni contabili per interessi di mora nell’ipotesi di incasso nell’esercizio successivo, e quindi con relativo accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora.

### 10.1 Rilevazione contabile degli interessi di mora maturati

Gli interessi di mora sono calcolati per competenza al 31 dicembre 2012, tenendo conto dei seguenti dati:

- credito vantato nei confronti del cliente moroso: Euro 20.000;
- termine per il pagamento della fattura: 30 novembre 2012;
- giorni di ritardato pagamento al 31 dicembre 2012: 31 giorni;
- tasso di interesse moratorio per il periodo dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012: 10%.

Quindi il *creditore* effettua il seguente calcolo:

$$(20.000 \times 31 \text{ giorni} \times 10\%) / 365 = 169,86$$

Gli interessi moratori calcolati al 31 dicembre 2012 sono pari ad Euro 169,86.

Conto	Dare	Avere
Credito verso clienti per interessi moratori	169,86	
Interessi attivi clienti non imponibili dal punto di vista fiscale		169,86

### 10.2 Accantonamento per interessi di mora

Dato che sussiste la possibilità che un cliente moroso, il quale abbia già manifestato in passato l’impossibilità o la mancanza di volontà di adempiere, non paghi gli eventuali interessi moratori addebitati dal creditore, dal punto di vista civilistico è possibile compensare i componenti positivi di reddito, iscritti in relazione a tali interessi, con un corrispondente accantonamento.

Il creditore, in applicazione del principio di prudenza, ha la possibilità, dal punto di vista civilistico, di rilevare gli interessi attivi di mora solamente al momento della loro percezione.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il creditore esegue le seguenti variazioni:

- in diminuzione per quanto attiene gli interessi attivi maturati (diventano imponibili al momento dell’incasso);
- in aumento per l’ammontare della svalutazione, che non è deducibile.

Conto	Dare	Avere
Accantonamento indeducibile	169,86	
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora		169,86

### 10.3 Incasso del credito

In data 19 gennaio 2013, il creditore riceve il pagamento della fattura.

Ovviamente, andranno calcolati anche gli interessi moratori che decorrono dal 1 gennaio 2013 alla data di incasso, ad un tasso supponiamo pari ancora al 10%.

I crediti verso il cliente moroso sono pari ad Euro 20.000.

Fino al 31 dicembre 2012, gli interessi moratori calcolati sono pari ad Euro 169,86.

Invece, per il periodo di competenza 2013, occorre eseguire il seguente calcolo:

$$(20.000 \times 19 \text{ giorni} \times 10\%) / 365 = 104,11$$

Gli interessi moratori calcolati dal 31 dicembre 2012 al 19 gennaio sono pari ad Euro 169,86.

Conto	Dare	Avere
Banca c/c	20.273,97	
Crediti verso clienti		20.000
Crediti verso clienti per interessi di mora		169,86
Interessi attivi clienti		104,11

A seguito dell'incasso, viene utilizzato il fondo svalutazione crediti nel modo seguente:

Conto	Dare	Avere
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora	169,86	
Sopravvenienze attive non imponibili fiscalmente		169,86

A seguito dell'utilizzo del fondo, in sede di dichiarazione dei redditi, il creditore esegue le seguenti variazioni:

- in aumento per gli interessi attivi maturati nell'anno precedente;
- in diminuzione, per la sopravvenienza attiva fiscalmente irrilevante.

### 10.4 Esempi di rilevazioni contabili – perdite definitive su crediti

Le perdite definitive subite su interessi di mora vanno contabilizzate nel seguente modo:

Conto	Dare	Avere
Perdite indeducibili su crediti per interessi di mora	169,86	
Crediti verso clienti per interessi di mora		169,86

Utilizzo del fondo conseguente alle perdite subite:

Conto	Dare	Avere
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora	169,86	
Utilizzo fondo svalutazione crediti per interessi di mora non imponibile fiscalmente		169,86

L'esempio che segue non prevede la creazione di un fondo svalutazione crediti per interessi di mora.

a) Rilevazione contabile degli interessi di mora maturati:

Conto	Dare	Avere
Crediti verso clienti per interessi di mora	169,86	
Interessi attivi clienti non imponibili fiscalmente		169,86



b) Rilevazione delle imposte differite (Ires 27,50 per cento su Euro 169,86):

Conto	Dare	Avere
Imposte differite dell'esercizio non deducibili fiscalmente	46,71	
Fondo imposte differite		46,71

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il creditore effettua le seguenti variazioni:

- in diminuzione: per gli interessi attivi maturati (diventano imponibili al momento dell'incasso);
- in aumento per le imposte differite Ires.

c) Incasso del credito:

Conto	Dare	Avere
Banca c/c	20.273,97	
Crediti verso clienti		20.000
Crediti verso clienti per interessi di mora		169,86
Interessi attivi clienti		104,11

In sede di dichiarazione dei redditi, il creditore esegue una variazione in aumento per un importo pari agli interessi attivi maturati nell'anno precedente (pari a 169,86).

Padova, lì mercoledì 10 ottobre 2012.